

Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

per "Università" o "Ateneo": l'Università degli Studi di Milano - Bicocca;

per "Dipartimento": il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università, istituito il con il Decreto Rettorale n. 15687/12 e attivo dall'1 ottobre 2012;

per "Senato": il Senato Accademico dell'Università;

per "Consiglio di Amministrazione o CdA": il Consiglio di Amministrazione dell'Università;

per "Nucleo di Valutazione": il Nucleo di Valutazione dell'Università;

per "Presidio della Qualità": il Presidio della Qualità dell'Ateneo;

per "Collegio di disciplina": il Collegio di disciplina dell'Università;

per "Organi di governo": il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;

per "studente" ove non altrimenti specificato: qualsiasi iscritto a un Corso di Laurea, di Laurea Magistrale, di Master, di Perfezionamento, di Dottorato di ricerca.

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 24, comma 23 dello Statuto di Ateneo, concerne attribuzioni, gestione e funzionamento del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, con sede amministrativa in Via Bicocca degli Arcimboldi n. 8, 20126 Milano. Determina le modalità di esercizio dell'autonomia didattica e scientifica del Dipartimento, nonché l'organizzazione delle attività e il funzionamento dei servizi che fanno capo al Dipartimento.
2. Ogni attuale afferente al Dipartimento e ogni futuro afferente, è tenuto a conoscere, a rispettare, e a far rispettare le disposizioni del Regolamento. Il Direttore può notificare al Collegio di disciplina i comportamenti posti in essere dal personale docente o ricercatore afferente al Dipartimento che si configurino come illeciti disciplinari, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto di Ateneo.
3. Per quanto non specificato nel Regolamento, valgono le norme citate nella Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, nel Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 e nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980 e successive modifiche, nonché nello Statuto dell'Università e in tutti i regolamenti d'Ateneo.

Articolo 2 - Definizione e attività

1. L'organizzazione e i compiti del Dipartimento sono disciplinati ai sensi dell'art. 24 dello Statuto di Ateneo. In particolare, il Dipartimento programma, promuove e coordina servizi e attività basate sulle scienze sociologiche rivolte a utenze interne ed esterne all'Università con l'obiettivo di:
 - a) valorizzare le attività di didattica e di ricerca inerenti la sociologia e le scienze sociali affini alla sociologia;
 - b) perseguire l'eccellenza nazionale e internazionale in particolare nell'ambito della sociologia e più in generale delle scienze sociali;
 - c) concorrere allo sviluppo della società attraverso la promozione culturale, sociale e civile dei soggetti nel contesto socio-territoriale in cui operano.
 2. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali didattici, il Dipartimento promuove, coordina e sovrintende le proprie attività formative organizzando:
 - corsi di laurea;
 - corsi di laurea magistrale;
 - Dottorati di ricerca;
 - corsi di formazione avanzata.
- Il Dipartimento gestisce i corsi di studio e le attività formative rivolte agli studenti con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato.
3. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali di ricerca, il Dipartimento promuove e coordina le seguenti attività:

- a) laboratori dipartimentali di didattica e di ricerca (LDDR) e gruppi di ricerca ad hoc nell'ambito di progetti nazionali ed internazionali, anche con collaborazioni interuniversitarie;
 - b) la costituzione di strutture e centri interdipartimentali e interuniversitari di supporto alla ricerca;
 - c) attività di ricerca e consulenza regolate con contratti o convenzioni con istituzioni pubbliche o private, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento dell'Università;
 - d) la diffusione e disseminazione dei risultati delle proprie ricerche con mezzi appropriati, attraverso seminari, conferenze e convegni di carattere scientifico, anche in collaborazione con analoghe strutture presenti sul territorio nazionale ed internazionale.
4. Il Dipartimento può perseguire altresì le sue finalità in collaborazione con altri Dipartimenti dell'Università o di altre Università, o di concerto con altri enti, organi, ordini professionali o altre istituzioni non universitarie, nazionali ed internazionali, entro i limiti consentiti dallo Statuto e dalla normativa vigente.

Articolo 3 - Composizione

1. Il Dipartimento è costituito dai professori di ruolo e dai ricercatori ad esso afferenti, dal personale tecnico ad esso assegnato, dai titolari degli assegni di ricerca, dagli studenti dei corsi di Dottorato di ricerca, dai professori a contratto, dai visiting professor e da altri visiting ai sensi dei regolamenti previsti in Ateneo.
2. I professori di ruolo e i ricercatori afferiscono, al momento della presa servizio al Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata.

Capo II

STRUTTURE E ORGANI DIPARTIMENTALI

Articolo 4 - Organi del Dipartimento

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 24 dello Statuto di Ateneo, sono organi del Dipartimento:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio di Dipartimento;
- c) la Giunta;
- d) i Consigli di coordinamento didattico;
- e) la Commissione Paritetica.

Articolo 5 - Direttore del Dipartimento

1. Le funzioni e i compiti del Direttore di Dipartimento sono disciplinati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25 dello Statuto di Ateneo.

2. Il Direttore designa, con il suo consenso, un Vicedirettore tra i professori di ruolo a tempo pieno.

3. In relazione agli oneri e all'impegno del suo incarico, il Direttore può richiedere, durante il periodo del proprio mandato, una limitazione dell'attività didattica ai sensi della normativa vigente.

4. Il Direttore può affidare a componenti del Consiglio di Dipartimento, denominati Incaricati del Direttore, con il loro consenso, lo svolgimento di compiti di rappresentanza, gestionali o di consulenza. Il Direttore dà comunicazione al Consiglio di Dipartimento della nomina dell'Incaricato, descrivendone il mandato. Gli Incaricati riferiscono circa la loro attività al Direttore, informandone la Giunta e il Consiglio di Dipartimento. La durata dell'attività degli Incaricati è stabilita dal Direttore, con il consenso dell'Incaricato e cessa in ogni caso al termine del mandato del Direttore. Il Direttore ha facoltà di revocare l'incarico in qualsiasi momento. L'Incaricato ha facoltà di dimettersi dall'incarico in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Direttore.

5. Il Direttore istituisce Commissioni di supporto all'attività didattica, di ricerca e di terza missione stabilendo la durata del mandato. Su proposta del Direttore il Consiglio di Dipartimento ne approva i componenti, con il loro consenso. Le Commissioni possono essere composte dal personale docente e ricercatore del Dipartimento. Una Commissione svolge compiti gestionali e/o di consulenza. Nei limiti del mandato affidatole dal Direttore, la Commissione opera in autonomia. Ogni sua proposta la cui deliberazione sia prerogativa del Consiglio di Dipartimento, viene comunicata al Direttore che la presenta al Consiglio di Dipartimento per opportuna votazione. Qualora necessario il Direttore può nominare un Presidente della Commissione, o può dar delega alla Commissione di eleggerne uno. La Commissione decade al termine del suo mandato e al termine del mandato del Direttore.

Articolo 6 - Consiglio di Dipartimento - composizione

1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Dipartimento è l'organo di programmazione, di gestione e di controllo delle attività didattiche e di ricerca ed esercita a tal fine tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla normativa vigente e in accordo con gli orientamenti generali definiti dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato.
2. Ai sensi dell'articolo 26, comma 2 dello Statuto di Ateneo, il Consiglio è costituito:
 - a) dai professori di ruolo e dai ricercatori che afferiscono al Dipartimento;
 - b) dal Referente amministrativo;
 - c) da una rappresentanza del personale tecnico;
 - d) da una rappresentanza degli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento;
 - e) da una rappresentanza dei titolari di assegno di ricerca operanti presso il Dipartimento;
 - f) da una rappresentanza degli studenti di corsi di laurea o di laurea magistrale del Dipartimento.
3. Il numero dei rappresentanti dei dottorandi, degli assegnisti, del personale tecnico, la durata del mandato e le modalità di elezione sono indicate dall'articolo 21 e successivi.

Articolo 7 – Afferenza al Dipartimento

1. I professori di ruolo e i ricercatori afferiscono, al momento della presa di servizio, al Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata.
2. Ogni professore di ruolo e ogni ricercatore afferisce a un solo Dipartimento.
3. Le domande di cambiamento di afferenza sono trasmesse con lettera sottoscritta e protocollata indirizzata al Rettore e per conoscenza ai Direttori dei Dipartimenti interessati. Possono essere presentate solo dopo che siano trascorsi almeno tre anni di permanenza presso il Dipartimento e deliberate in Consiglio di Amministrazione sentito il Senato ed i Dipartimenti interessati.

Articolo 8 - Consiglio di Dipartimento - competenze

1. Il Consiglio di Dipartimento in particolare, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto di Ateneo:
 - a) delibera il Regolamento del Dipartimento che, se approvato dal Senato, è emanato con Decreto del Magnifico Rettore e adottato dal Dipartimento, e ne approva eventuali modifiche;
 - b) approva la proposta di budget economico e di investimento e la relazione sulle spese sostenute e sugli obiettivi raggiunti;
 - c) tenuto conto della programmazione triennale di Dipartimento, approva annualmente il piano, da sottoporre agli Organi di governo, anche ai fini della predisposizione del documento di programmazione dell'Ateneo, riguardante le linee di sviluppo delle attività di ricerca e delle attività didattiche, indicando le richieste di personale docente, ricercatore e tecnico, di finanziamenti e di spazi;

- d) avanza proposte ed esprime parere sulla stipula di contratti, convenzioni, accordi e consorzi, riguardanti la ricerca e la didattica, e sulla costituzione di Centri Studi e di Servizi al territorio;
- e) propone al Magnifico Rettore, sulla base delle risorse allo scopo assegnate e di quanto previsto dal piano di programmazione triennale, i bandi per l'avvio di procedure di valutazione comparativa per l'assunzione di professori e ricercatori;
- f) propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata di professori di ruolo e di ricercatori;
- g) propone modalità o strutture di coordinamento tra più Dipartimenti, anche interateneo, atte a potenziare le attività didattiche o di ricerca;
- h) distribuisce gli assegni di ricerca secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento di Ateneo, istituendo una apposita Commissione;
- i) istituisce i Consigli di coordinamento didattico;
- j) dà pareri, trasmettendoli al Rettore, in merito alla richiesta di professori e ricercatori di fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca e di collocamento in aspettativa senza assegni;
- k) propone l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la soppressione, per quanto di sua competenza, di corsi di laurea, laurea magistrale, master di primo e secondo livello, Dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, e corsi di tirocinio formativo attivo anche in collaborazione con altri Dipartimenti, interni ed esterni all'Ateneo;
- l) predispone, sulla base delle relazioni sulla valutazione della Commissione Paritetica di docenti e studenti del Dipartimento e del Nucleo di Valutazione e recepite le indicazioni dei Consigli di coordinamento didattico o dei Coordinatori di Corso di Studio, le eventuali modifiche dell'ordinamento didattico e l'offerta formativa annuale dei corsi di studio di cui è responsabile, da sottoporre agli Organi di governo per l'approvazione;
- m) predispone, sentiti i Consigli di coordinamento didattico, il calendario delle lezioni, degli esami di profitto e delle prove finali;
- n) propone agli Organi di governo, sentiti i Consigli di coordinamento didattico, il numero di posti disponibili per i corsi di studio a numero localmente programmato;
- o) propone agli Organi di governo, acquisito il parere dei Consigli di coordinamento didattico, i contenuti e le modalità delle prove di selezione per i corsi ad accesso localmente programmato, e delle prove di valutazione per i corsi ad accesso non programmato;
- p) promuove e sostiene attività formative atte a favorire l'internazionalizzazione e la mobilità di studenti e docenti;
- q) propone al Senato modifiche del Regolamento didattico d'Ateneo, secondo quanto disposto dallo Statuto;
- r) determina annualmente, acquisiti i pareri dei Consigli di coordinamento didattico, gli impegni didattici e i compiti organizzativi dei professori e dei

ricercatori, assicurandone un'equa ripartizione, in ottemperanza con i Regolamenti di Ateneo;

- s) provvede a richiedere al Senato e al Consiglio di Amministrazione ed entro i limiti di budget indicati dall'Ateneo l'attivazione di affidamenti e contratti per la copertura di insegnamenti vacanti o per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative. Predisporre commissioni per la valutazione comparativa dei candidati, secondo procedure previste dai Regolamenti di Ateneo e nel rispetto del Codice etico;
- t) propone, nei casi previsti dalla normativa vigente, il rilascio di nulla osta ai professori e ai ricercatori per lo svolgimento di attività didattiche presso altre sedi;
- u) approva, con delibera motivata, le relazioni triennali dell'attività didattica, di ricerca e gestionale predisposte dai professori e dai ricercatori;
- v) approva, e trasmette al Rettore, un rapporto annuale sulle attività svolte dal Dipartimento;
- w) può proporre al Senato e al Consiglio di Amministrazione, di concerto con altri Dipartimenti cui è accomunato da ampie collaborazioni per l'erogazione delle attività formative, la richiesta di costituzione di una Scuola;
- x) esprime parere in merito alle richieste di cambiamento di afferenza di Dipartimento, con le modalità previste dal successivo articolo 36.

Inoltre, il Consiglio di Dipartimento:

- y) delibera sulle mozioni di sfiducia all'operato del Direttore con delibera di almeno due terzi dei componenti tra i professori di ruolo;
- z) approva la composizione delle commissioni istituite dal Direttore a supporto dell'attività didattica, di ricerca e di terza missione;
- aa) svolge i compiti previsti dalle Leggi, nonché dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, o comunque connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

2. Qualora il Dipartimento afferisca a una Scuola costituita, le deliberazioni previste nella lettera c) del precedente comma, per quanto riguarda l'offerta formativa, e nelle lettere dalla j) alla t) sono assunte acquisito il parere della Scuola.. I rappresentanti del personale tecnico non partecipano alle deliberazioni concernenti le lettere dalla e) alla h), con esclusione della lettera g), la lettera k) e le lettere u) e v) del precedente comma. I rappresentanti degli iscritti a dottorati e a scuole di specializzazione, e dei titolari di assegno di ricerca, non partecipano alle deliberazioni previste alle lettere dalla e) alla g) e alle lettere k), u) e v) del precedente comma.

Articolo 9 - Consiglio di Dipartimento – sedute e deliberazioni

1. Il Consiglio viene convocato almeno 3 (tre) giorni prima della seduta; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 1 (uno) giorno.
2. La seduta è valida quando gli aventi diritto sono stati convocati per iscritto nei termini di cui al comma 1.

3. La convocazione avviene con messaggio di posta elettronica inviato alla casella di posta elettronica di Ateneo di ciascun Consigliere. Notifica della convocazione può essere pubblicizzata anche sul sito web di Dipartimento.

4. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, detratti gli assenti giustificati. La rappresentanza studentesca non viene considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute.

5. L'ordine del giorno iniziale delle tematiche in discussione è parte integrante della convocazione al Consiglio. Ogni consigliere riceve copia di tutta la documentazione sulle questioni all'ordine del giorno e per le quali la sua componente di appartenenza sia invitata a deliberare ai sensi del successivo comma 8.

6. Il Direttore può invitare alle riunioni del Consiglio di Dipartimento chi ritenga più opportuno purché nell'interesse della gestione del Dipartimento e della diffusione di informazioni rilevanti al suo interno. Gli invitati non possono prendere parte alle deliberazioni.

7. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore almeno 11 (undici) volte secondo uno specifico calendario opportunamente inoltrato tramite posta elettronica prima dell'inizio dell'anno accademico. Può essere inoltre convocato dal Direttore su proposta della maggioranza della Giunta o di almeno un quinto dei consiglieri, motivandone adeguatamente la richiesta.

8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo le eccezioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

9. Le deliberazioni riguardanti le questioni relative al personale docente e ricercatore sono prese in sedute con partecipazione limitata ai ruoli corrispondenti e superiori. Le deliberazioni concernenti la chiamata dei professori di ruolo sono prese a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia (articolo 18, comma 1 della Legge n. 240/2010). Le deliberazioni concernenti la chiamata dei ricercatori sono prese a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia (articolo 24, comma 2 della Legge n. 240/2010). Per situazioni riguardante aspetti personali può essere richiesto il voto segreto.

10. Gli studenti del Consiglio di Dipartimento partecipano alle sole deliberazioni previste nello Statuto all'articolo 26, comma 4, lettera a), lettera d) relativamente a contratti, convenzioni, accordi e consorzi riguardanti esclusivamente l'attività didattica, lettere dalla i) alla r), ad eccezione della lettera k). Con riferimento alla lettera y) dell'articolo 8 del presente Regolamento, gli studenti non partecipano. Con riferimento alla lettera z) dell'articolo 7 del presente Regolamento, gli studenti partecipano per le materie di loro interesse.

Quando possibile, i competenti uffici dell'amministrazione inviano comunicazione dei mutamenti dell'ordine del giorno iniziale a tutti i consiglieri. Qualora ciò non sia possibile, prima dell'inizio della seduta il Direttore sottopone al voto la modifica dell'ordine del giorno che deve essere approvata all'unanimità.

12. Le voci Comunicazioni del Direttore e Varie ed eventuali non sono finalizzate a deliberare su argomenti non indicati nell'ordine del giorno.

13. Al termine di ogni riunione, qualora non siano stati esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, il Direttore può convocare una o più successive riunioni del Consiglio, pur nel rispetto delle 24 (ventiquattro) ore di preavviso minimo previste dal precedente comma 2.

14. Di ciascuna riunione del Consiglio è redatto il verbale a opera del Segretario verbalizzante nella persona del Referente amministrativo. Il Segretario verbalizzante deve essere posto nella condizione di percepire in maniera chiara gli interventi oggetto di verbalizzazione e i risultati delle votazioni sulle questioni poste all'ordine del giorno. Il verbale è sottoscritto dal Direttore e dal Segretario verbalizzante.

15. Il verbale è approvato nella prima riunione utile del Consiglio di Dipartimento, ed è consultabile presso il Dipartimento che ne conserva un originale debitamente repertoriato. Può altresì essere portato in approvazione al termine della seduta del Consiglio di Dipartimento.

Articolo 10 - Giunta di Dipartimento - composizione

1. La Giunta, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni.

2. La Giunta deve essere composta da almeno 2 (due) professori associati tra gli eletti.

3. Fanno parte della Giunta: il Direttore, che la convoca e la presiede, il Vicedirettore, i professori afferenti al Dipartimento che presiedono i Consigli di coordinamento didattico, n. 6 (sei) rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori, un rappresentante del personale tecnico ove sia presente e il Referente amministrativo del Dipartimento.

4. Il Direttore può invitare alle riunioni della Giunta chi ritenga più opportuno purché nell'interesse della gestione del Dipartimento e della diffusione di informazioni rilevanti al suo interno. Gli invitati non possono prendere parte alle deliberazioni.

Articolo 11 – Giunta di Dipartimento – sedute e deliberazioni

1. La Giunta viene convocata secondo uno specifico calendario opportunamente inoltrato tramite posta elettronica prima dell'inizio dell'anno accademico almeno 3 (tre) giorni prima della seduta; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 1 (uno) giorno.

2. La seduta è valida quando gli aventi diritto sono stati convocati per iscritto nei termini di cui al comma 1.

3. La convocazione avviene con messaggio di posta elettronica inviato alla casella di posta elettronica di Ateneo di ciascun membro. Notifica della convocazione può essere pubblicizzata anche sul sito web di Dipartimento.

4. Le riunioni della Giunta sono valide qualora sia presente la maggioranza assoluta dei componenti, detratti gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono adottate a

maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

5. La Giunta può nominare al suo interno commissioni istruttorie o di lavoro per l'esame di specifiche questioni, anche con la partecipazione su invito di persone non appartenenti al Dipartimento e estranee all'Ateneo, solo ai fini consultivi.

6. Di ciascuna riunione della Giunta è redatto il verbale a opera del Segretario verbalizzante nella persona del Referente amministrativo. Il verbale è sottoscritto dal Direttore e dal Segretario verbalizzante. Il verbale è consultabile presso il Dipartimento che ne conserva un originale debitamente repertoriato.

Articolo 12 - Giunta di Dipartimento - competenze

1. La Giunta svolge funzioni di supporto al Consiglio di Dipartimento, in particolare: propone eventuali modifiche al Regolamento del Dipartimento; predispone la proposta di budget economico e di investimento del Dipartimento; predispone un rapporto annuale sulle attività didattiche e di ricerca svolte dal Dipartimento; propone l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la soppressione di corsi di laurea, laurea magistrale, master, dottorati ed altri corsi di formazione; propone l'istituzione, l'attivazione la modifica e la soppressione dei Consigli di coordinamento didattico; predispone annualmente il piano riguardante le linee di sviluppo delle attività didattiche e di ricerca; propone i bandi per l'avvio delle procedure di valutazione per il reclutamento di collaborazioni esterne; propone i criteri di ripartizione di risorse finanziarie destinate a progetti di didattica e ricerca; esprime pareri su contratti, convenzioni, accordi e consorzi inerenti didattica e ricerca; propone i criteri di accesso a corsi di studio; indica gli impegni didattici e compiti organizzativi dei professori di ruolo e ricercatori; propone gli affidamenti e Contratti per la copertura di insegnamenti; propone la composizione dei Comitati scientifici dei Laboratori dipartimentali di didattica e di ricerca.

Articolo 13 - Consigli di coordinamento didattico (CCD)

1. Il Consiglio di Dipartimento, può istituire uno o più Consigli di coordinamento didattico (CCD), previsti e disciplinati dall'articolo 31 dello Statuto di Ateneo.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 31 ed ai sensi dell'art. 32 dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Dipartimento può proporre al Senato che un Corso di Studio sia coordinato da un Coordinatore.

Articolo 14 - Commissione Paritetica

1. Il Dipartimento istituisce una Commissione Paritetica di docenti dell'Università titolari di insegnamenti o moduli nei corsi di studio interessati e studenti iscritti agli stessi corsi di studio. La Commissione è competente a:

- a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività
- b) di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- c) individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
- d) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di Studio;

- e) formulare pareri sull'ordinamento e il Regolamento dei Corsi di Studio;
- f) esprimersi in merito alla congruità tra il numero di crediti formativi universitari assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi previsti dagli ordinamenti didattici;
- g) esprimersi in merito al carico didattico complessivo dei Corsi di Studio;
- h) redigere annualmente un documento di valutazione delle attività formative articolato per Corso di Studio da trasmettere al Corso di Studio stesso, al Senato, al Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione;
- i) esercitare ogni altro compito ad essa assegnato dalle norme vigenti e dal Regolamento generale d'Ateneo.

2. La Commissione è composta da una rappresentanza paritaria tra docenti e studenti in un numero complessivo di 6 (sei). La modalità di nomina della Commissione, come prevista dallo Statuto, è descritta nei successivi articoli 33 e 34.

3. Il Presidente della Commissione è nominato dai rappresentanti dei docenti al loro interno e il Vicepresidente è nominato, in maniera analoga, dai rappresentanti degli studenti.

4. I rappresentanti dei docenti durano in carica tre anni accademici; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni.

5. La Commissione Paritetica si riunisce di norma almeno due volte all'anno.

Art. 15 – Centri e laboratori

1. Il Dipartimento si può articolare in centri e laboratori per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o settori scientifico-disciplinari o per necessità di carattere pratico-logistico o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei settori scientifico-disciplinari di riferimento del Dipartimento.

2. Per l'istituzione e il funzionamento dei Centri di studio o di ricerca si rinvia al Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei centri studio o di ricerca dell'Università.

3. Il Consiglio di Dipartimento indica le attività dei laboratori con apposita delibera.

Art. 16 – Dottorato di ricerca

1. Il Dipartimento promuove e organizza l'attività didattica connessa ai corsi di Dottorato di ricerca ad esso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto contenuto nel DPR n. 382/1980, art. 85 e successive modifiche, all'articolo 36 dello Statuto, e al Regolamento dei corsi di Dottorato di ricerca, anche in collaborazione con altre Università o Enti di ricerca pubblici o privati di elevata qualificazione scientifica, anche esteri.

2. I corsi di Dottorato sono finalizzati a fornire le competenze necessarie per esercitare, anche a livello internazionale, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca e attività professionali di elevata qualificazione.

3. Per le modalità di funzionamento dei dottorati di ricerca, la composizione degli organi di gestione e le loro competenze, le procedure per la designazione dei

coordinatori dei Dottorati di ricerca e le durate dei rispettivi mandati, si rimanda allo Statuto e ai Regolamenti dell'Ateneo.

Art. 17 – Alta formazione

1. È prerogativa del Dipartimento promuovere strumenti formativi di alta qualificazione scientifica e professionale in stretto coordinamento con la ricerca avanzata nei suoi ambiti disciplinari.
2. Oltre che l'attivazione di Scuole di Specializzazione e di Corsi di Dottorato di ricerca, il Dipartimento può richiedere all'Università l'istituzione e l'attribuzione di:
 - a) master universitari di primo e secondo livello, finalizzati a fornire ai laureati competenze e approfondimenti utili all'inserimento in ambito professionale e lavorativo di alta specializzazione;
 - b) corsi di perfezionamento, indirizzati all'apprendimento di nuove competenze e tecniche utili all'attività professionale e lavorativa di alta specializzazione e altre attività didattiche anche su richiesta di terzi;
 - c) corsi di formazione permanente e ricorrente, intesi a fornire specifiche competenze e aggiornamenti professionali;
 - d) corsi di tirocinio formativo attivo per l'ottenimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria.
3. Il Consiglio di Dipartimento può chiedere al Senato accademico di avanzare le proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine a:
 - a) l'istituzione, l'organizzazione e la durata dei corsi;
 - b) l'istituzione e i criteri per l'assegnazione di eventuali borse di studio;
 - c) l'attivazione, gli specifici obiettivi formativi e il programma degli studi.
5. I corsi possono essere promossi anche in collaborazione con altre Università e Centri di ricerca italiani o stranieri e con il contributo di soggetti pubblici o privati.

Capo III

ELEZIONI E DESIGNAZIONI

Articolo 18 – Elezione del Direttore del Dipartimento

1. Le elezioni del Direttore di Dipartimento sono indette dal Decano del Dipartimento, cioè dal professore ordinario, o in mancanza, associato, compreso tra gli aventi diritto al relativo voto con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità, con maggiore anzianità anagrafica, con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato.
2. Il provvedimento di indizione delle elezioni fissa le date delle votazioni; indica gli elettorati attivo e passivo; definisce le modalità di presentazione e di ritiro della candidatura; illustra gli adempimenti relativi alla procedura elettorale. L'indizione delle elezioni può avvenire tramite posta elettronica con comunicazione inviata a tutti gli aventi diritto di voto.
3. L'elettorato passivo è attribuito a chi abbia preventivamente presentato la propria candidatura.
4. La candidatura, recante la firma autografa del candidato, deve essere presentata al Decano entro i termini fissati dal provvedimento di indizione. L'elenco dei candidati è reso consultabile presso il Dipartimento.
5. Il ritiro della candidatura può essere effettuato da ciascun candidato, mediante atto scritto indirizzato al Decano, secondo i termini perentori fissati dal provvedimento di indizione delle elezioni. Del ritiro viene data adeguata pubblicità prima delle votazioni presso il Dipartimento.
6. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio di Dipartimento ad eccezione della rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, tra i professori ordinari del Dipartimento, che abbiano optato o che optino per il regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione. Nel caso di indisponibilità di un professore ordinario o nel caso che nella seconda votazione non si raggiunga il quorum richiesto ai sensi del successivo comma 8, l'elettorato passivo è esteso ai professori associati che abbiano optato o che optino, in caso di elezione, per il regime di impegno a tempo pieno. L'elettorato passivo è riservato ai docenti che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
7. Le sedute del Consiglio di Dipartimento per l'elezione del Direttore sono convocate e presiedute dal Decano del Dipartimento. Ciascuna seduta è valida ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento. Ove il quorum per la validità della seduta non fosse raggiunto il Decano provvede a convocare nuovamente il Consiglio di Dipartimento. Le sedute del Consiglio di Dipartimento per l'elezione del Direttore non possono essere svolte in videoconferenza.
8. L'elezione del Direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione. Ciascuna votazione è valida se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Finché il quorum per la validità della prima

votazione non è raggiunto, ogni successiva votazione successiva è da considerarsi ancora prima votazione. In ognuna delle votazioni si procede comunque allo spoglio delle schede.

9. La carica di Direttore di Dipartimento non è cumulabile con le cariche di Presidente di Scuola, Presidente di Consiglio di coordinamento didattico, Coordinatore di Corso di Studio e Coordinatore di Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca, Componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

10. Il Direttore è nominato con Decreto del Rettore. Le procedure elettorali si concludono in tempo utile affinché il Decreto Rettorale di nomina del Direttore neo-eletto sia emanato entro la scadenza del mandato del Direttore uscente.

11. Il mandato del Direttore dura tre anni accademici e può esser rinnovato consecutivamente una sola volta.

12. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi del Direttore di Dipartimento, il Decano provvede all'indizione delle elezioni entro quindici giorni e all'effettuazione delle operazioni elettorali entro i successivi quarantacinque giorni. Nelle more della sostituzione il Decano esercita le funzioni di normale amministrazione fino alla nomina del nuovo Direttore. Il mandato del subentrante ha la durata ordinaria prevista dallo Statuto, aggiungendo lo scorcio di anno accademico in cui è avvenuta l'elezione.

Articolo 19 – Designazione del Vicedirettore

1. Il Direttore, previo consenso del docente individuato ai sensi dell'articolo 5 comma 6 del presente Regolamento, designa mediante lettera autografa protocollata il Vicedirettore del Dipartimento.

2. Il Vicedirettore, nominato con Decreto del Rettore, supplisce tutte le funzioni del Direttore in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, resta in carica per la durata del mandato del Direttore che lo ha designato, salvo facoltà del Direttore stesso di revocare l'incarico in qualsiasi momento.

Articolo 20 – Composizione e mandato delle rappresentanze elettive del Consiglio di Dipartimento

1. La Rappresentanza del personale tecnico è formata da 4 (Quattro) componenti e dura in carica 3 (tre) anni accademici. Tuttavia, qualora il numero di tecnici sia inferiore al previsto, potrà essere previsto un numero non inferiore ad 1 (uno). Il Referente Amministrativo non è computato nella rappresentanza del personale tecnico.

2. La Rappresentanza dei dottorandi è formata da 2 (due) componenti e dura in carica 2 (due) anni accademici.

3. La Rappresentanza degli assegnisti è formata da 2 (due) componenti e dura in carica 2 (due) anni accademici.

Articolo 21 - Elettorato attivo ed elettorato passivo

1. Nelle elezioni della Rappresentanza del personale tecnico hanno diritto di voto e possono essere eletti i dipendenti del personale tecnico dell'Ateneo assunti a

tempo indeterminato ed assegnati al Dipartimento.

È ineleggibile chi ricopre l'incarico di Referente Amministrativo del Dipartimento in quanto componente di diritto.

2. Nelle elezioni della Rappresentanza dei dottorandi hanno diritto di voto e possono essere eletti gli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca di competenza del Dipartimento.

3. Nelle elezioni della Rappresentanza degli assegnisti hanno diritto di voto e possono essere eletti i titolari degli assegni di ricerca attribuiti al Dipartimento.

4. Gli elettorati attivo e passivo sono soggetti ai limiti previsti dalla legislazione vigente.

5. I rappresentanti non possono svolgere più di 2 (due) mandati consecutivi. Chi ha svolto due mandati consecutivi in una delle Rappresentanze del Consiglio del Dipartimento, è rieleggibile, solo se dalla fine del secondo è trascorso un periodo almeno pari alla durata di un intero mandato.

6. I requisiti dell'elettorato attivo e quelli dell'elettorato passivo devono essere posseduti entro e non oltre la data della prima votazione.

Articolo 22 - Indizione delle elezioni. Seggio Elettorale: composizione e nomina

1. Il Direttore del Dipartimento indice le elezioni con un provvedimento reso pubblico anche tramite mezzi telematici.

2. Il provvedimento:

a) fissa data ed orario della prima votazione nonché data ed orario dell'eventuale seconda votazione;

b) nomina il Seggio Elettorale;

3. La data della seconda votazione deve essere fissata non oltre il quindicesimo giorno precedente la scadenza del mandato della Rappresentanza che è in carica al momento dell'indizione.

4. La seconda votazione si tiene solo se alla prima votazione non ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.

5. Le elezioni delle Rappresentanze del Consiglio del Dipartimento possono essere concomitanti e le relative votazioni possono tenersi nel medesimo Seggio Elettorale.

6. Il Seggio è formato da tre componenti scelti fra le persone che possiedono l'elettorato attivo di una delle Rappresentanze da eleggere, o che appartengono al personale dipendente dell'Ateneo.

Articolo 23 - Seggio Elettorale: funzionamento

1. Ciascuna seduta del Seggio è valida, se sono presenti 2 (due) componenti.

2. Il Seggio decide a maggioranza assoluta dei componenti su qualsiasi materia ed in particolare riguardo all'assegnazione dei voti.

Articolo 24 - Votazione

1. Prima dell'inizio di ciascuna votazione il presidente del Seggio Elettorale riceve

dal Direttore del Dipartimento un registro dei votanti per ciascuna delle Rappresentanze da eleggere.

2. Il Seggio si riunisce almeno un quarto d'ora prima dell'orario fissato come inizio della votazione.

3. Il presidente del Seggio apre la votazione all'ora stabilita per il suo inizio.

4. Prima di consegnare la scheda elettorale, il Seggio è tenuto a compiere le seguenti operazioni:

- a) individuare l'elettore nel registro dei votanti;
- b) accertare l'identità dell'elettore;
- c) raccogliere la sua firma nel registro dei votanti.

5. L'elettore che per qualunque motivo non risulti iscritto nel registro dei votanti, può ottenere che il Seggio lo inserisca nello stesso provando con idonea documentazione di avere diritto a votare.

6. L'elettore può essere identificato nei modi seguenti:

- a) mediante un idoneo documento d'identità;
- b) attraverso la tessera di riconoscimento rilasciata dall'Ateneo, purché recante il cognome, il nome e la fotografia;
- c) attraverso il libretto universitario;
- d) tramite riconoscimento operato da un altro elettore o da un componente del Seggio, che apporrà la propria firma nel registro dei votanti accanto al nominativo dell'elettore.

Ciascun elettore ha facoltà di riconoscere non più di un altro elettore.

7. Il votante riceve una scheda integra e precedentemente siglata da un componente del Seggio.

La scheda consegnata all'elettore, riporta:

- a) la data della votazione;
- b) il nome della Rappresentanza alla quale si riferisce.

8. Il voto è segreto, individuale e non delegabile.

9. L'elettore può esprimere una sola preferenza.

10. Sono valide le schede in cui la persona sia indicata con la chiarezza necessaria a individuarla.

11. Sono nulle le schede danneggiate o recanti segni di riconoscimento, e quelle che contengono:

- a) più di una preferenza;
- b) una preferenza che in presenza di omonimia del cognome non comprenda il nome;
- c) una preferenza che in presenza di omonimia di cognome e nome non includa la data di nascita;

12. Dall'ora che il provvedimento di indizione fissa come termine della votazione, possono esercitare il diritto di voto esclusivamente gli elettori presenti nel locale del Seggio.

Al termine delle loro operazioni di voto il presidente del Seggio dichiara chiusa la votazione.

Articolo 26 - Operazioni successive alla votazione

1. Subito dopo la chiusura della votazione il Seggio Elettorale effettua le seguenti operazioni:

- a) distrugge le schede inutilizzate;
- b) verifica tramite il registro dei votanti che alla votazione ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto di voto;
- c) accerta che il numero delle firme presenti nel registro coincide con il numero delle schede votate;
- d) esegue lo spoglio delle schede;
- e) ripone in apposita busta le schede scrutinate, la sigilla, ne descrive il contenuto e ne firma i lembi di chiusura.

Tali operazioni sono compiute in forma pubblica e separata per ognuna delle elezioni concomitanti.

Se la votazione relativa all'elezione della singola componente risulta invalida, il Seggio non procede alle operazioni di cui alle lettere c), d) ed e).

2. terminate le operazioni del comma 1, il segretario del Seggio redige un verbale sottoscritto da lui e dal presidente del Seggio e riportante:

- a) le operazioni di voto e scrutinio relative all'elezione di ciascuna rappresentanza;
- b) la graduatoria di ciascuna delle Rappresentanze da eleggere.

3. Il Seggio compila ciascuna graduatoria secondo il criterio del maggior numero di voti.

A parità di voti prevale:

- a) per il personale tecnico-amministrativo il più anziano di servizio presso l'Ateneo ed in caso di ulteriore parità il più anziano d'età;
- b) per specializzandi, dottorandi ed assegnisti il più giovane d'età.

4. Al termine delle operazioni descritte nei commi precedenti, il presidente del Seggio consegna al Direttore del Dipartimento i registri dei votanti, il verbale del Seggio e le buste contenenti le schede scrutinate.

Articolo 27 - Proclamazione degli eletti, incompatibilità e opzioni

1. Non oltre il giorno successivo a quello in cui riceve il verbale del Seggio Elettorale, il Direttore del Dipartimento proclama gli eletti dandone opportuna pubblicità anche tramite mezzi telematici.

2. Per ciascuna Rappresentanza risultano eletti i primi della relativa graduatoria fino alla copertura di tutti i posti della Rappresentanza.

3. Contestualmente alla proclamazione degli eletti il Direttore del Dipartimento richiede a quanti di loro appartengano al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione o al Nucleo di Valutazione, di optare fra la carica ricoperta e la Rappresentanza del Consiglio del Dipartimento non oltre il terzo giorno successivo alla proclamazione stessa.

Chi non opta entro tale termine decade dal diritto di essere nominato nella Rappresentanza.

Articolo 28 - Nomina

1. Decorso il termine di cui al comma 3 dell'articolo 27, il Direttore del Dipartimento nomina gli eletti con proprio provvedimento e ne dà opportuna pubblicità anche tramite mezzi telematici.

Articolo 29 - Subentro in caso di cessazione anticipata

1. Chi cessa in anticipo il suo mandato in una delle Rappresentanze del Consiglio del Dipartimento, è sostituito ai sensi dell'articolo 28 secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.

2. Se risulta impossibile effettuare sostituzioni ai sensi del comma 1, si tengono elezioni suppletive nei modi definiti dagli articoli precedenti.

3. All'intero mandato del subentrante si aggiunge lo scorcio d'anno.

4. Nelle more delle sostituzioni compiute secondo i commi precedenti, non è pregiudicata la validità della composizione del Consiglio del Dipartimento.

Articolo 30 – Elezione delle rappresentanze elettive in seno alla Giunta

1. Le elezioni delle rappresentanze elettive in seno alla Giunta di Dipartimento sono indette dal Direttore almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato della Giunta.

2. Il provvedimento di indizione fissa la data delle votazioni; indica gli elettorati attivo e passivo determinati ai sensi del comma 5 del presente articolo; definisce le modalità di presentazione e di ritiro della candidatura e illustra gli adempimenti relativi alla procedura elettorale.

3. L'elettorato passivo è attribuito ai docenti e ai ricercatori afferenti al Dipartimento e al personale tecnico ad esso assegnato, che non siano già componenti di diritto della Giunta stessa, e che abbiano presentato la propria candidatura, anche tramite posta elettronica, nei termini fissati dal provvedimento di indizione delle elezioni.

4. La candidatura può essere ritirata in qualsiasi momento. Delle candidature e del loro eventuale ritiro è data adeguata pubblicità in Dipartimento, anche tramite strumenti telematici.

5. I rappresentanti di professori ordinari, associati e ricercatori sono eletti da tutti i membri del Dipartimento tra i professori ordinari, associati e ricercatori. Ogni avente diritto può esprimere una preferenza.

6. Le operazioni elettorali sono svolte in un seggio presieduto da una Commissione elettorale composta da un professore e da un altro membro nominati dal Direttore, nonché dal Referente amministrativo. Le funzioni di Presidente di seggio sono assunte dal Decano.

7. Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

8. Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero dei voti e, in caso di parità, il più giovane in ruolo e in caso di ulteriore parità, il più giovane anagraficamente.

9. Il mandato della Giunta è triennale. I componenti elettivi possono essere rieletti

consecutivamente una sola volta.

10. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica per dimissioni, trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi o altro di un rappresentante, subentra il primo dei non eletti. Qualora la graduatoria sia esaurita sono indette elezioni suppletive entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza. Il componente subentrante resta in carica fino alla conclusione del mandato della Giunta.

Articolo 31 – Elezioni dei Presidenti di Consigli di coordinamento didattico (CCD)

1. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto tra i professori del Consiglio afferenti al Dipartimento, in un collegio costituito da tutti i componenti dello stesso, a maggioranza assoluta dei votanti purché abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Il Presidente è nominato con decreto dal Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile. Il Presidente del Consiglio di Coordinamento Didattico è membro di diritto della Giunta

2. Entro trenta giorni dall'istituzione di un nuovo Consiglio di Coordinamento Didattico si avviano le procedure per l'elezione del Presidente.

3. Le modalità di indizione e le procedure di voto dei Presidenti di Consigli di coordinamento didattico sono disciplinate dal Regolamento di funzionamento di ciascun CCD.

Articolo 32 – Elezioni dei Coordinatori di corsi di Dottorato di ricerca e del Presidente della Scuola di Dottorato

1. I Coordinatori dei corsi di dottorato sono eletti secondo le modalità indicate nel Regolamento Corsi di Dottorato di ricerca di Ateneo.

Il Presidente della Scuola di Dottorato è nominato secondo le modalità indicate nel Regolamento dei Corsi di Dottorato di ricerca di Ateneo.

Articolo 33 – Elezioni degli studenti in seno alla Commissione Paritetica

1. Le elezioni delle rappresentanze studentesche nelle Commissioni Paritetiche sono indette dal Direttore del Dipartimento. Il provvedimento di indizione fissa la data delle votazioni e illustra gli adempimenti relativi alla procedura elettorale secondo quanto disposto dall'articolo 53 del Regolamento generale sulle elezioni.

2. Le operazioni elettorali sono svolte in un seggio presieduto da una Commissione elettorale composta tre componenti nominati dal Direttore.

3. L'elettorato attivo e passivo è riservato ai rappresentanti degli iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale eletti in Consiglio di Dipartimento e dai rappresentanti degli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca eletti in Consiglio di Dipartimento.

4. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano anagraficamente.

5. In caso di cessazione anticipata dalla carica di un componente della rappresentanza studentesca in Commissione paritetica si procede ai sensi dell'art.

53 del Regolamento generale sulle elezioni.

6. La componente studentesca eletta ai sensi del presente articolo individua al suo interno il Vicepresidente della Commissione Paritetica.

7. I rappresentanti degli studenti durano in carica 2 (due) anni.

**Articolo 34 – Designazione dei docenti in seno alla Commissione
Paritetica**

1. La componente docente della Commissione Paritetica è nominata dal Consiglio di Dipartimento.

2. La componente docente di cui al comma 1 nomina al suo interno il Presidente della Commissione Paritetica.

3. I rappresentanti del personale docente durano in carica 3 (tre) anni accademici.

Capo IV

GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 35 – Fondi e gestione

1. Il Dipartimento è un centro di responsabilità dotato di autonomia amministrativa e gestionale ai sensi dello Statuto, del Regolamento generale d'Ateneo e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità. Il Dipartimento dispone dei locali attribuitigli dal Consiglio di Amministrazione, dei beni avuti in uso all'atto della sua costituzione o acquisiti successivamente nonché delle risorse di personale assegnate.

2. Il Dipartimento, con autonomia negoziale secondo le norme stabilite dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità, svolge attività di ricerca e consulenza stipulando contratti e convenzioni, nonché attività di formazione per conto terzi nei campi disciplinari a esso propri.

3. Al Dipartimento compete una dotazione finanziaria annua a carico del bilancio universitario stabilita dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili, mediante parametri definiti dal Senato, che tengano conto del numero dei professori di ruolo e dei ricercatori afferenti, della natura delle aree scientifico-disciplinari caratterizzanti il Dipartimento, di specifici indicatori riguardanti la produttività e qualità dell'attività scientifica e didattica svolta, e del parere espresso dai diversi organi di valutazione. La dotazione finanziaria è integrata da eventuali contributi e stanziamenti diretti specificamente al Dipartimento e dalle quote sui proventi delle eventuali prestazioni a pagamento effettuate per conto terzi.

4. Il Dipartimento:

- gestisce e amministra il budget di sua competenza;
- redige i relativi documenti contabili e contabilizza i fatti amministrativi, relativi alla propria contabilità sezionale confluyente nel bilancio unico di Ateneo di esercizio, nel rispetto dei principi contabili e delle procedure di Ateneo;
- predispone e approva la proposta di budget economico e degli investimenti, annuale e triennale, con delibera del Consiglio di Dipartimento.

5. Il Direttore è responsabile della gestione derivanti dall'impiego delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate al Dipartimento per il perseguimento dei propri fini, nel rispetto dell'autonomia didattica, scientifica e di gestione dei fondi assegnati ai docenti eventualmente afferenti al Dipartimento stesso.

6. L'attività amministrativo contabile del Dipartimento è coordinata dal Responsabile del Centro Servizi o altra figura professionale amministrativo-gestionale di riferimento che assicura un efficace collegamento tra l'attività dei Dipartimenti e le linee generali dell'attività di gestione dell'Ateneo; assicura lo svolgimento delle attività amministrativo-contabili del Dipartimento afferente al Centro stesso e si assume la responsabilità dei conseguenti atti; verifica la corretta gestione del budget del Dipartimento; riceve tutti gli atti comportanti oneri a carico dei fondi del Dipartimento e provvede alla registrazione e alla imputazione contabile delle spese nel limite della disponibilità di budget; controlla la regolarità

e la conformità dei documenti contabili; provvede alla corretta tenuta dei registri contabili e inventariali e alla conservazione dei documenti amministrativi e contabili e svolge tutte le altre funzioni ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, nei limiti dell'assegnazione di personale amministrativo e in generale, compatibilmente con la dotazione organica.

7. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di amministrazione e contabilità.

Articolo 36 – Utilizzazione dei fondi assegnati per attività di ricerca e valorizzazione

1. L'utilizzazione dei fondi attribuiti con destinazione specifica compete all'assegnatario o agli assegnatari, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità e detratti eventuali contributi per spese generali, secondo le modalità definite dal Consiglio di Dipartimento, dalla Giunta di Dipartimento o dal Direttore o dal Vicedirettore.

2. In riferimento al Regolamento disciplinante i rapporti tra l'Università e soggetti pubblici e privati italiani ed internazionali, aventi per oggetto le attività di ricerca e valorizzazione, l'autorizzazione allo svolgimento delle attività per conto terzi, da parte del personale tecnico è in capo al Direttore di Dipartimento.

3. La quota destinata a compensare il personale dipendente e gli assegnisti di ricerca è ripartita secondo quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del responsabile dell'attività e nel rispetto della regolamentazione di Ateneo.

4. Per le procedure per l'approvazione dei contratti e delle convenzioni che disciplinano le attività richiamate nel Regolamento disciplinante i rapporti tra l'università e soggetti pubblici e privati italiani ed internazionali, aventi per oggetto le attività di ricerca e valorizzazione si rinvia al medesimo Regolamento.

Articolo 37 – Referente amministrativo

1. Al Dipartimento sono assicurate le funzioni di un Referente amministrativo nominato dal Direttore Generale all'interno del personale dell'Università, sentito il Direttore del Dipartimento.

2. Il Referente amministrativo:

a) assume le specifiche competenze e responsabilità indicate nel provvedimento di nomina;

b) collabora con il Responsabile del Centro Servizi per la parte di competenza;

c) collabora con il Direttore per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, ivi comprese le attività di supporto inerenti l'organizzazione di corsi, dei convegni e dei seminari;

d) coadiuva il Direttore nell'utilizzo del personale tecnico, per quanto di competenza

e) partecipa con diritto di voto e con funzioni di Segretario verbalizzante, alle sedute del Consiglio del Dipartimento e della Giunta di Dipartimento e provvede alla corretta tenuta dei verbali delle relative riunioni;

f) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento alla partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento e della Giunta di Dipartimento, il Direttore di Dipartimento individua tra i docenti del Consiglio di Dipartimento un sostituto che svolga le funzioni di segretario verbalizzante.

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38 – Approvazione e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato con delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti. Esso è approvato dal Senato accademico e, per quanto di sua competenza, dal Consiglio di Amministrazione. E' emanato con Decreto del Rettore.
2. Eventuali proposte di modifica al presente Regolamento dovranno pervenire al Direttore, per iscritto, per essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Dipartimento e quindi segnalate al Rettore. Le modifiche al Regolamento sono deliberate ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. Subito dopo l'emanazione con Decreto del Rettore, il Direttore provvede a pubblicizzare le modifiche del Regolamento ai componenti del Dipartimento.

Articolo 39 – Norme finali

1. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, si rinvia allo Statuto, alle vigenti norme in materia ed ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca.